

Indice

NOTIZIE FLASH

- A ottobre produzione industriale invariata

IL CASO

- UNICO 2016: la dichiarazione integrativa entro il 29/12

IL FISCO PASSO PER PASSO

- La nuova IRI: somme prelevate dai soci deducibili
- Per chi ha presentato la dichiarazione, il 31.12.2016 si prescrive il periodo d'imposta 2011
- Nuovo regime di cassa: la determinazione del reddito
- Agenti e rappresentanti: aumenta il limite massimo di deducibilità per le auto a noleggio
- Imprenditori agricoli: le novità della Legge di Bilancio per il 2017

L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

- Il patteggiamento non evita la confisca

LE RISPOSTE AI QUESITI

- LA MANCATA INDICAZIONE DI FATTURE ATTIVE: L'INTEGRAZIONE A SFAVORE ENTRO IL 29.12
- Con IVA italiana il noleggio auto a breve termine dalla società Inglese

NOTIZIE FLASH

A ottobre produzione industriale invariata

A ottobre 2016 l'indice destagionalizzato della produzione industriale segna una variazione nulla rispetto a settembre. Nella media del trimestre agosto-ottobre 2016 la produzione è aumentata dell'1,6% rispetto al trimestre precedente.

Corretto per gli effetti di calendario, a ottobre 2016 l'indice è aumentato in termini tendenziali dell'1,3% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di ottobre 2015). Nella media dei primi dieci mesi dell'anno la produzione è cresciuta dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'indice destagionalizzato mensile presenta variazioni congiunturali positive nei raggruppamenti dell'energia (+2,1%) dei beni strumentali (+0,5%) e dei beni intermedi (+0,1%); diminuiscono invece i beni di consumo (-0,9%).

IL CASO

UNICO 2016: la dichiarazione integrativa entro il 29/12

Scade il prossimo 29/12 il termine per integrare errori o omissioni del Modello UNICO 2016. La CM 42/2016 ha specificato che la dichiarazione "integrativa" inviata entro i 90 giorni dal termine è equiparata ad una dichiarazione "inesatta". Tale distinzione è stata evidenziata dall'Amministrazione Finanziaria nella Cm 42/E/2016. La precedente interpretazione **equiparava** la dichiarazione tardiva alla dichiarazione integrativa.

[PROVA GRATUITAMENTE PER 30 GIORNI I NOSTRI SERVIZI](#) O [CONSULTA LE NOSTRE OFFERTE DI ABBONAMENTO](#)

Tuttavia, se la **dichiarazione integrativa** nei novanta giorni avesse continuato ad essere assimilata alla **dichiarazione tardiva**, la lettera a)-bis - nella parte in cui consente la regolarizzazione entro novanta giorni delle violazioni commesse mediante dichiarazione - non avrebbe più alcun valore positivo, né potrebbe trovare applicazione alcuna. Rimane fermo che la dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari.

La sanzione – Come evidenziato nella **CM 42/E/2016**, a titolo di esempio:

- se il contribuente presenta una **dichiarazione integrativa/sostitutiva entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria per correggere l'omessa indicazione**, nella dichiarazione originaria, di un **reddito da locazione**, la sanzione da prendere a riferimento per la regolarizzazione è quella di cui al citato articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997, secondo cui, "fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, (ossia fuori dai casi di infedeltà n.d.r.) se (nel)la dichiarazione (...) sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per (...)la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000**". **Rimane ferma la necessità di regolarizzare anche l'eventuale omesso versamento.**

Tale sanzione sarà quella da prendere come riferimento anche per la regolarizzazione della propria posizione qualora il contribuente risulti destinatario di una comunicazione di cui all'art. 1, commi 634 e seguenti, della legge di Stabilità per il 2015, con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

- se, invece, l'omissione o l'incompletezza riguardano l'indicazione **dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, la sanzione da prendere a base di commisurazione del ravvedimento operoso, ai sensi della lettera a)-bis, è quella specificatamente prevista dall'articolo 8 con riferimento a tale fattispecie, pari **al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000** (art. 8, comma 3 ter).

In termini pratici - L'infedele dichiarazione sanata entro i 90 giorni, come precedentemente accennato, ai fini del ravvedimento rientra nell'applicazione dell'art.8 DLgs.471/97 (ossia dichiarazione inesatta, sanzione da €.250 a €.2.000).

In tal caso, il ravvedimento, non trattandosi di dichiarazione tardiva, non avviene ai sensi della lett. c) dell'art.3 DLgs.472/97 (riduzione a 1/10), ma della lett. a)-bis), **con riduzione a 1/9**.

Sul piano "operativo", entro il prossimo 29/12/2016 occorre:

- presentare la dichiarazione integrativa del modello Unico 2016
- versare le sanzioni ridotte, pari a €.27,78 (250/9)
- sanare gli eventuali tardivi versamenti delle imposte dovute a saldo e in acconto, con sanzione del 30% o del 15% ridotta ai sensi dell'art.13 DLgs.472/97, pagando altresì gli interessi legali.

CODICE TRIBUTO: non vi sono chiarimenti ufficiali al riguardo, pertanto sembra corretto l'utilizzo del codice della sanzione connessa al tributo in considerazione (se si tratta di IRPEF, si dovrebbe utilizzare il codice "8901"). In merito all'anno da indicare nell'F24, dovrebbe essere l'anno cui si riferisce la dichiarazione (quindi, nel nostro caso, il 2015). Invece, estendendo l'orientamento di prassi relativo all'annualità da indicare in caso di ravvedimento sulla dichiarazione tardiva (circ. DRE Veneto 5112/2010), bisognerebbe indicare l'anno di commissione della violazione (ovvero il 2016).

IMPOSTE PLURIME: se nella dichiarazione sono liquidate più imposte (ad esempio addizionali all'IRPEF), dovrebbe essere sufficiente pagare un'unica sanzione di €.27,78 e non tante sanzioni quante sono le imposte. L'equiparazione con l'art. 8 del DLgs.471/97, che prevede una sola sanzione fissa a prescindere dal numero di violazioni, depone in tal senso. A conclusioni diverse, invece, si dovrebbe pervenire per l'infedeltà del modello Unico rilevante sia ai fini delle dirette che ai fini IVA, stante l'autonomia delle dichiarazioni (bisognerebbe in tal caso pagare due sanzioni da €.27,78).

IL FISCO PASSO PER PASSO

La nuova IRI: somme prelevate dai soci deducibili

Con la Legge di bilancio 2017 il legislatore introduce (con l'art. 55-bis TUIR), dal prossimo 01/01/2017, la nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI), quale nuovo regime fiscale per gli imprenditori.

Secondo la formulazione di tale disposizione, **possono fruire del regime:**

[PROVA GRATUITAMENTE PER 30 GIORNI I NOSTRI SERVIZI](#) O [CONSULTA LE NOSTRE OFFERTE DI ABBONAMENTO](#)

- | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• gli imprenditori individuali, le Snc e le Sas in regime di contabilità ordinaria |
| <ul style="list-style-type: none">• le srl trasparenti (nuovo comma 2-bis all'art. 116, TUIR); queste società possono optare per le disposizioni di cui al nuovo articolo 55-bis in alternativa alla trasparenza fiscale. |
| <ul style="list-style-type: none">• le aziende coniugali, assimilate a società/imprese individuali, in base al momento di costituzione. |

L'accesso al regime **non è subordinato a requisiti dimensionali**; pertanto, possono optare per l'applicazione dell'IRI i soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata, naturalmente previa adozione della contabilità ordinaria.

CONTABILITA' ORDINARIA

La contabilità ordinaria, obbligatoria per i soggetti in esame se superano determinati limiti di ricavi (€400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero €700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività), prevede la tenuta dei seguenti libri contabili:

- libro giornale: contiene l'annotazione di tutte le operazioni in ordine cronologico
- libro inventari: dove si riporta la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura/valore
- registri IVA: composti dal registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e dal registro degli acquisti;
- registro dei beni ammortizzabili: evidenzia i beni a fecondità ripetuta;
- scritture ausiliarie: conti di mastri e scritture di magazzino

Come disposto dal nuovo art. 55-bis c. 4 TUIR l'adozione del regime IRI:

- è **opzionale** ed è vincolante per 5 anni
- è **rinnovabile** (la norma non dice se per un anno o per un ulteriore quinquennio).
- **la scelta va esercitata nella dichiarazione dei redditi**, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel modello Unico 2018)

Pertanto, l'accesso al regime potrà essere valutato "a posteriori", ossia dopo aver verificato i dati del primo esercizio, comparando la tassazione ordinaria e quella opzionale.

Nota: la norma non è coordinata con quella introdotta dalla legge di conversione del decreto legge 193/2016 secondo cui le opzioni si rinnovano automaticamente, salvo revoca.

Gli aspetti impositivi - La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di impresa (Titolo I, capo VI TUIR). In particolare, dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione:

- le **somme prelevate** dall'imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci
- nel **limite dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili**.

Pertanto, il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore o collaboratore familiare/socio **ma è assoggettato, a decorrere dal 01/01/2017, a tassazione "separata" con l'aliquota IRI del 24%**.

Infatti, viene sospesa, per il periodo di vigenza del regime, la tassazione per trasparenza prevista dall'art.5 Tuir e le regole impositive diventano analoghe a quelle delle Srl.

IMPORTO DEDUCIBILE: gli utili prelevati dall'imprenditore, dai collaboratori familiari/soci costituiscono, per il soggetto passivo IRI, **una nuova tipologia di costi deducibili dal reddito imponibile**.

Tuttavia, le somme prelevate sono tassate in via "ordinaria" (IRPEF) sul titolare o sui soci percettori.

La deduzione è determinata al netto (quindi viene ridotta) **delle perdite residue** computabili in diminuzione dai redditi di impresa dei periodi di imposta successivi.

Si fa presente, poi, che per la determinazione del tributo **è essenziale la contabilizzazione dei prelievi degli utili e delle riserve** da parte del titolare dell'impresa o dei soci della società di persone.

Per evitare fenomeni di doppia tassazione Irpef/IRI, le somme prelevate rilevano:

- **per l'impresa:** ai fini IRI (deducibilità) in capo alla ditta individuale / società di persone
- **per imprenditore / collaboratore/socio:** ai fini della tassazione in capo al percipiente

Il reddito **su cui applicare l'IRI (24%)** è quindi rappresentato dal **reddito d'impresa**

- **diminuito dei prelevamenti dell'utile/riserve** da parte dell'imprenditore /collaboratore/socio
- **nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti** assoggettati ad IRI.

Nel caso in cui i **redditi d'impresa "eccedano" l'utile conseguito**, come precisato nella Relazione illustrativa - gli stessi "**restano assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento, analogamente...alla tassazione IRES**"

Reddito d'impresa prodotto nell'anno n 100, con prelevamento di 40.

Nell'anno (n+1) l'impresa produce un reddito di 100 e vengono effettuati prelevamenti per 60.

Nell'anno (n+2), l'impresa produce un reddito di 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50.

Esempio1

Nell'anno (n+3) l'impresa produce un reddito di 170 e vengono effettuati prelevamenti per 40.

Alla fine del 4° anno risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 200, ossia l'ammontare di reddito prodotto e non prelevato, mentre la parte rimanente dei redditi complessivamente prodotti dall'impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, è tassata ai fini IRPEF.

Anno	Reddito prodotto	Somme prelevate	Reddito tassato IRI	Perdite IRI riportabili
n	100	40	60	
n.+1	100	60	40	
n.+2	20	50		30
n.+3	170	40	100	
TOTALE	390	190	200	

IL FISCO PASSO PER PASSO

Per chi ha presentato la dichiarazione, il 31.12.2016 si prescrive il periodo d'imposta 2011

Entro il prossimo **31/12/2016** devono essere notificati, a **pena di decadenza**:

- gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2011 (Unico 2012);
- gli avvisi relativi al periodo d'imposta 2010 (Unico 2011), in caso di omessa dichiarazione.

[PROVA GRATUITAMENTE PER 30 GIORNI I NOSTRI SERVIZI](#) O [CONSULTA LE NOSTRE OFFERTE DI ABBONAMENTO](#)

In presenza di elementi penalmente rilevanti (debitamente denunciati), posto il raddoppio dei termini, al 31/12/2016 si prescrive l'accertamento per il 2007. Inoltre, per i soggetti "virtuosi" rispetto agli studi di settore, nei cui confronti opera il regime premiale, al 31/12/2016 si prescrive l'accertamento per il 2012.

I termini per la notifica degli atti di accertamento - I termini entro i quali l'Ufficio deve notificare, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento:

- per le imposte sui redditi ed Irap (in entrambi i casi trova applicazione l'art. 43 Tuir)
- per l'IVA (art. 57 DPR 633/72)

sono differenziati come segue

DICHIARAZIONE PRESENTATA	<p>31/12 del 4° anno successivo a quello in cui si è presentata tale dichiarazione (pertanto del 5° anno successivo al periodo di riferimento)</p> <p>Esempio: entro il 31/12/2016 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2011 (Unico 2012)</p>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICHIARAZIONE OMESSA	31/12 del 5° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata (pertanto del 6° anno successivo al periodo di riferimento). Esempio: entro il 31/12/2016 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d'imposta 2010 (Unico 2011).
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In caso di violazione comportante l'obbligo di denuncia per **reati fiscali**:

- i termini di notifica previsti per l'accertamento sono raddoppiati e dunque gli avvisi di accertamento possono essere notificati:
- **entro il 31/12 dell'8° anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione
- **entro il 31/12 del 10° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.

Esempio: in presenza di tale requisito, entro il 31/12/2016 vanno notificati gli accertamenti sul periodo 2007 (Unico 2008), o 2005 (Unico 2006) se si tratta di omessa dichiarazione.

La Legge di Stabilità per il 2016 – La Legge di Stabilità per il 2016, con riferimento agli avvisi relativi al 2016 ed anni successivi, ha:

- abrogato il raddoppio dei termini per le violazioni penali (così, il termine di decadenza dell'accertamento per il 2016 scade il 31/12/2022)
- ampliato i termini "ordinari" di accertamento; in particolare, i "nuovi" artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72 stabiliscono che l'avviso di accertamento sarà notificato, a pena di decadenza, entro il 31/12:
- del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
- del 7° anno successivo se si è in presenza di dichiarazione omessa o nulla.

Le suddette novità sono applicabili dalle dichiarazioni presentate nel 2017. Per il 2016 restano fermi i "vecchi" termini di accertamento.

La notifica - Si ricorda che per il:

- **mittente**: la notifica (termine per la prescrizione) si considera effettuata alla data della spedizione (sia nel caso di spedizione per posta che nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario - Cass. n. 4883/2012 e n. 351/2014; Corte Cost. sent. 28/2004)
- **destinatario**: il termine che ha inizio dalla notifica (termine iniziale per l'impugnazione) decorre dalla data in cui l'atto è stato ricevuto.

IL FISCO PASSO PER PASSO

Nuovo regime di cassa: la determinazione del reddito

I **co. 17-23 della Legge di Bilancio per il 2017** prevedono, a partire **dall'1.1.2017**, per i contribuenti in contabilità semplificata:

- che il reddito d'impresa e il valore della produzione netta venga determinato secondo il criterio della "cassa"
- in sostituzione dell'attuale criterio della **competenza economica**, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che operano per la contabilità ordinaria.

[PROVA GRATUITAMENTE PER 30 GIORNI I NOSTRI SERVIZI](#) O [CONSULTA LE NOSTRE OFFERTE DI ABBONAMENTO](#)

Il regime naturale è quello per cassa – Va in primo luogo osservato che il regime in questione rappresenta il regime “naturale” per i contribuenti in contabilità semplificata, che non optano per il regime ordinario.

Si ricorda che il regime semplificato:

- si applica, salvo opzione per il regime ordinario, per tutte le imprese che NON superano i seguenti limiti:
- € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività:

Si evidenzia ulteriormente che:

- in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti;
- i soggetti “naturalmente” in contabilità semplificata hanno la facoltà di optare per il regime ordinario.

La determinazione del reddito – Con il “criterio di cassa” il reddito viene determinato per semplice contrapposizione dei ricavi e proventi “incassati” nel periodo d’imposta e delle spese e degli oneri “sostenuti” nel medesimo periodo d’imposta:

- la differenza è aumentata del **valore normale** dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa
- potranno continuare a concorrere alla formazione del reddito i seguenti componenti: plusvalenze; sopravvenienze attive; minusvalenze; sopravvenienze passive; ammortamenti; accantonamenti di quiescenza e previdenza
- dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni **viene sottratto l’importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell’esercizio precedente**. Nei successivi esercizi non concorrerà a formare il reddito la variazione delle rimanenze.
- **resta immutato il regime delle perdite**, che potranno essere compensate con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabili in quelli successivi.

Nuovi adempimenti contabili - Per i contribuenti in contabilità semplificata con il nuovo “criterio di cassa”

- è prevista la **tenuta di un apposito registro** in cui annotare, **cronologicamente, i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso**:
- il relativo importo;
- le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Un altro registro, invece, deve essere adibito all’annotazione, sempre cronologicamente e con riferimento alla **data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio**.

Per gli altri componenti positivi e negativi di reddito (ad esempio, gli ammortamenti), l’annotazione va fatta sempre nei predetti registri, solo che, come attualmente previsto, si gode di un maggior termine, essendo possibile la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tali annotazioni possono essere effettuate anche esclusivamente nel **registro IVA**:

- annotando separatamente i componenti non rilevanti ai fini di tale imposta
- e con possibilità di riportare, per gli incassi e i pagamenti che non avvengono nell’anno di registrazione, soltanto il loro importo complessivo con l’indicazione delle relative fatture.

IL FISCO PASSO PER PASSO

Agenti e rappresentanti: aumenta il limite massimo di deducibilità per le auto a noleggio

Il **co. 37** della Legge di **bilancio per il 2017** prevede un incremento del **costo massimo deducibile** per agenti e rappresentanti in riferimento all'utilizzo di autovetture in **noleggio** o in **locazione** nello svolgimento della propria attività.

[PROVA GRATUITAMENTE PER 30 GIORNI I NOSTRI SERVIZI](#) O [CONSULTA LE NOSTRE OFFERTE DI ABBONAMENTO](#)

Con l'intervento normativo in questione, si prevede una maggiore deducibilità per i canoni di noleggio delle auto da parte dagli agenti, al pari della maggiore deducibilità (limite massimo) previsto per gli agenti nel caso di acquisto dell'auto.

La previgente normativa – La previgente normativa, (art. 164, co. 1, lett. b), DPR 917/1986) prevedeva un **doppio limite** di deducibilità per i costi delle auto degli agenti e dei rappresentanti:

- un costo massimo deducibile in caso di acquisto dell'auto pari ad euro **25.822,84**; più alto rispetto al limite massimo di deducibilità fissato per le imprese, agli artisti e ai professionisti (pari a 18.075,99)
- una percentuale di deducibilità **dell'80%**.

Si prevedeva inoltre un limite **massimo di deducibilità in caso di auto in locazione o a noleggio**: l'ultimo periodo, della lettera b), co. 1, dell'art. 164 del Tuir fissava questo limite ad euro **3.615,20**.

La Legge di Bilancio per il 2017 – Il co. 37 della Legge di bilancio per il 2017 prevede l'incremento del limite di deducibilità massimo dei costi di noleggio delle auto. A partire dal 1° gennaio 2017 il limite passa da **3.615,20 a 5.164,57**.

	Fino al 31.12.2016	A partire dal 1° gennaio 2017
AUTO AGENTI E RAPPRESENTANTI – percentuale di deducibilità	80%	80%
ACQUISTO AUTO AGENTI E RAPPRESENTANTI – costo massimo deducibile	25.822,84	25.822,84
AUTO IN NOLEGGIO E LOCAZIONE AGENTI E RAPPRESENTATI – costo massimo deducibile	3.615,20	5.164,57

ESEMPIO

AUTO IN NOLEGGIO AGENTE CON COSTO DI EURO 5.000.	
DEDUCIBILITA' FINO AL 31.12.2016	A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2017
80% di 3.615,20 = 2.892,16	80% * 5.000 = 4.000

Il dubbio – Da evidenziare che il co. 37 della Legge di Bilancio per il 2017 fa riferimento “ ai noleggi a lungo termine”, quasi a prevedere l'applicazione del nuovo limite massimo di deducibilità legato alla durata del noleggio. Tuttavia, nell'art. 164 del Tuir non esistono differenze di tal tipo. Pertanto, si ritiene che la novità normativa sia applicabile sia ai noleggi a breve termine che a quelli a lungo termine.

IL FISCO PASSO PER PASSO

Imprenditori agricoli: le novità della Legge di Bilancio per il 2017

Per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, non concorreranno alla **formazione del reddito ai fini IRPEF**. Nella previgente normativa:

Soggetto	Tipologia di reddito	PROPRIETARIO	CONDUTTORE
Persone fisiche	REDDITO DEI TERRENI	Reddito dominicale	Reddito agrario
società semplici		Valore catastale rivalutato per 80% e ulteriormente del 30% (reddito dominicale non dovuto se si paga IMU)	Valore catastale rivalutato per 70% e ulteriormente del 30% (quest'ultima esclusa per coltivatori diretti e IAP)

Dal **1° gennaio 2017** i redditi in questione non saranno più oggetto di tassazione, anche nel caso del terreno sia condotto in affitto.

Nel caso di società, l'esenzione dovrebbe essere fatta valere dai soci che all'atto della tassazione per trasparenza dei redditi nel quadro RH.

In ambito IVA, si prevede l'innalzamento **per l'anno 2017**:

- delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina
- rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%.

Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ai sensi dell'art. 34, c.1, del DPR n. 633/1972) per la fissazione, entro il 31 gennaio 2017, delle percentuali di compensazione IVA, in modo tale da garantire che l'attuazione della misura non comporti minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

Si prevede infine l'eliminazione dell'imposta catastale dell'1% per gli acquisti di terreni agricoli in zona montana per i coltivatori diretti ed IAP iscritti nella gestione previdenziale Inps.

L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

Il patteggiamento non evita la confisca

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la **sentenza n° 50338 del 28.11.2016**, ha affermato che la confisca "diretta" o "per equivalente" del profitto del reato, coincidente con l'imposta evasa, va sempre obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 del codice di procedura penale.

Va preliminarmente evidenziato che l'ambito di applicazione della confisca per equivalente, inizialmente previsto per alcuni reati tributari, è estato esteso ai sensi dell'art. 1, co. 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevedeva la sua applicazione anche *"nei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte,"*

La normativa richiamata limitava l'operatività della confisca a determinati reati penali.

L'articolo 12-bis del Dlgs 74/2000 – inserito dal Dlgs 158/2015– prevede l'obbligatorietà della misura ablativa per tutti i delitti tributari.

Si prevede in particolare che **"Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"**.

Di conseguenza, con l'entrata in vigore del D.lgs. 158/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio tributario, la misura ablativa in esame deve essere sempre disposta ai sensi dell'articolo 12-bis del Dlgs 74/2000 con riguardo a **tutti i delitti di cui al decreto medesimo**, compreso, quindi, quello di omessa dichiarazione

In base a quanto detto, la confisca "diretta" o "per equivalente" del profitto del reato, coincidente con l'imposta evasa, va sempre obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 del codice di procedura penale.

LE RISPOSTE AI QUESITI

LA MANCATA INDICAZIONE DI FATTURE ATTIVE: L'INTEGRAZIONE A SFAVORE ENTRO IL 29.12

Nell'Unico 2016 redditi 2015 è stata presentata la Dichiarazione Iva Annuale, il tutto inviato entro il 30/09/2016. La Dichiarazione Iva Annuale inviata risulta errata perché non sono state inserite n2 fatture emesse dell'importo di €9.000,00+ iva . Per tale motivo si chiedeva se era possibile inviare una Dichiarazione Annuale Iva 2016 integrativa o se si deve ripresentare il Modello Unico 2016 integrativo comprensivo della Dichiarazione Iva corretta. Entro quale termine va presentata l'integrativa di Unico 2016 e della sola Dichiarazione Iva Annuale?

Occorre versare una sanzione per la dichiarazione integrativa? Se sì in quale misura e con quale codice tributo? Per quanto poi riguarda la regolarizzazione del carente versamento Iva che scaturisce dalla Dichiarazione corretta mi sembra di aver capito che è sufficiente effettuare il ravvedimento operoso versando la sanzione del 3,75% (30% con abbattimento pari ad 1/8) unitamente agli interessi legali con i rispettivi codici tributo.

Relativamente allo spesometro deve essere inviato interamente comprensivo delle fatture non indicate in quello originariamente inviato E versare la sanzione pari a 1/8 di €250,00 cioè € 31,25?

Nel caso di specie il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione Iva (non rientrano nell'ambito dei produttori agricoli esonerati o, avendo comunque esercitato l'opzione per non fruire di tale regime; è stato peraltro esercitato l'opzione per il regime di detrazione ordinario, escludendo dunque il regime speciale Iva degli agricoltori).

Avendo messo di indicare 2 fatture emesse in dichiarazione Iva occorre procedere a ravvedimento operoso; a tal fine laddove il ravvedimento venga effettuato entro il termine del 29/12/2016 (90 gg dal termine di invio) si applica una disciplina favorevole in quanto:

- si applica la sanzione fissa di € 27,78 (1/9 di € 250) previo invio della dichiarazione integrativa (sanando la dichiarazione infedele originaria) col codice tributo 8911 (anno "2016")
- si applica l'ordinaria sanzione del 30% (abbattuta in applicazione del ravvedimento operoso) per i tardivi versamenti dell'imposta (codice tributo 8904 anno "2016"); nel caso di specie si tratterebbe di abbattere a 1/8 tale sanzione del 30%

Si tenga presente che nel caso di specie il debito per Iva dovrebbe essere stato generato a livello di liquidazione periodica; in tal caso la CM 42/2016 ha ritenuto che il termine per il ravvedimento rimanga quello previsto per l'invio della relativa dichiarazione Iva (In tal caso scaduto al 30/09/2016). Tuttavia si ritiene che tale indicazione non possa essere vincolanti, in quanto contraria ai chiaro disposto di legge dell'art. 13 Dlgs 472/97, che non pone più alcun termine all'operatività del ravvedimento operoso (ma solo un diverso abbattimento delle sanzioni applicabili; peraltro anche la dichiarazione integrativa può essere inviata entro il cd. "termine lungo" In seguito alle novità introdotte dal DL 193/2016 convertito). Ovviamente tale problema non si pone laddove si tratti di un debito per Iva annuale (e non periodico), cioè nel caso in cui si tratti di fatture emesse nel 4° trimestre e il contribuente avesse una periodicità trimestrale Iva.

Nessuna dichiarazione integrativa di Unico andrà poi presentata (I redditi non vengono infatti modificati); si tratta solo di inviare il modello integrativo della dichiarazione Iva, a nulla rilevando il fatto che inizialmente tale modello fosse stato presentato unitamente ad Unico.

In relazione allo spesometro si è già ampiamente dibattuto in precedenza: se si intende procedervi, si dovrà pagare la sanzione di € 31,25.

LE RISPOSTE AI QUESITI

Con IVA italiana il noleggio auto a breve termine dalla società Inglese

DOMANDA

Una società inglese (rentalcars.com) ha emesso fattura nei confronti di una società italiana iscritta al VIES per un noleggio auto a breve termine con ritiro e consegna nel territorio italiano.

La fattura riporta l'iva nella misura del 22%.

Ad avviso della scrivente la fattura è errata in quanto la società inglese (rentalcars.com) doveva emettere fattura senza iva e la società italiana doveva procedere con l'integrazione della fattura con aliquota del 22%.

Inoltre si chiede conferma che NON occorre presentare intra?

Quanto sostenuto è corretto.

L'art. 7-quater Dpr 633/72 dispone che i noleggi "a breve termine" di automezzi consegnati in Italia (e utilizzati nella UE) sono territoriali in Italia; considerato che il committente è un soggetto passivo Iva ciò impone il prestatore ad applicare l'esclusione da Iva, con conseguente reverse charge in capo al committente.

Con ogni probabilità il prestatore non sia veduto del fatto che il committente è un soggetto passivo Iva (abilitato al Vies), trattandosi invece quale soggetto privato; e dunque opportuno farsi riammettere la fattura senza applicazione dell'Iva.

Ai fini dell'Intrastat non vi è alcun obbligo (l'art. 50 DL 331/93 lo dispone infatti per le sole prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter).
